

TI_GERICHTE 10.2005.346 vom 20. Oktober 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.346

FR: TI_GERICHTE 10.2005.346 du 20 octobre 2006

IT: TI_GERICHTE 10.2005.346 del 20 ottobre 2006

Erwägungen

E. 1

Perché queste gravi imprudenze di terzi interrompano il nesso di causalità adeguata, occorre tuttavia che esse rappresentino la causa più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri fattori, nel caso concreto le disattenzioni dell'operatore. Contrariamente a quanto sostenuto dal suo difensore, nel caso concreto non si è verificata una simile interruzione, siccome il sanitario accusato ha pure contribuito a creare questo stato di pericolo con proprie disattenzioni (cfr. DTF 120 IV 300, 311-312 c. 3e): in effetti, egli aveva lasciato il pessario nel corpo, ommesso di procedere al controllo personale, mentre toglieva i pezzi di utero, e a quello con la strumentista a garanzia dell'uscita di tutti gli strumenti operatori, per di più al termine di un intervento laborioso (utero particolarmente grosso che richiedeva il suo spezzettamento e l'asportazione delle parti con l'ausilio di una pinza di Pozzi). Così facendo, egli ha consapevolmente assunto il prevedibile rischio che l'oggetto in metallo rimanesse (anche a lungo) nella cavità addominale della paziente. Le mancate verifiche da parte del personale paramedico (ausiliario di cura o strumentista) e dei responsabili dell'ospedale, ancorché gravi e indizianti il malfunzionamento dei sistemi di controlli presenti presso l'ospedale _____ di _____, non rappresentano degli eventi così imprevedibili e sorprendenti da interrompere il nesso di causalità adeguata.

bb) L'evento doveva anche essere evitabile. Se l'operatore imputato avesse agito nel rispetto della cautele mediche evidenziate, il pessario non sarebbe rimasto nel corpo della paziente; in simili evenienze, si può arguire con certezza che l'incarcerazione di un'ansa intestinale con lo stesso non avrebbe mai avuto luogo e che, conseguentemente, un'operazione simile a quella del 5 febbraio 2002 a _____ non si sarebbe mai resa necessaria.

8.2.4. Da ultimo, giova affermare, in tema di **Risikozusammenhang** (cfr. Wiprächtiger, op. cit., pp. 255-256), che un'operazione conforme ai doveri dell'arte medica (con l'estrazione del pessario e con i controlli predetti da parte dell'operatore) avrebbe con certezza evitato l'incarcerazione dell'intestino della vittima con il pessario, tale patologia essendo univocamente dipendente dalla presenza di un corpo estraneo in prossimità dell'organo molle addominale. In caso di corretta tecnica operatoria, una resezione dell'intestino non sarebbe mai stata in discussione, siccome non avrebbero potuto verificarsi delle conseguenze analoghe a quelle lamentate dalla signora CIVI 1. Detto altrimenti, si può escludere che, in caso di ossequio della dovuta diligenza, il risultato provocato dall'autore si sarebbe verificato.

8.3. In estrema sintesi, l'imputato deve essere dichiarato colpevole di lesioni colpose gravi ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 CPS.

9. L'imputato chiede il suo proscioglimento; nell'arringa egli ha pure ravvisato nelle more del procedimento penale a suo carico una violazione del principio di celerità.

9.1. Giusta l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Il reato di lesione colposa gravi è punito con la con la detenzione o con la multa. Conformemente all'art. 48 cifra 1 CPS, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di quarantamila franchi. Il secondo comma di tale norma prescrive che il giudice fissa l'importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute.

Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, e la recidiva. Dall'altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l'infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 c. 6.1; 124 IV 44, 47 c. 2d).

9.2. Questo giudice reputa equa una condanna a una pena pecuniaria di fr. 4000.-. Tale misura tiene conto in particolare delle seguenti circostanze favorevoli del prevenuto: a livello personale, la sua impeccabile reputazione anche professionale (coronata dal conseguimento del diploma di medico specialista FMH e testimoniata in aula dalla sua collega _____), fatto salvo l'episodio in esame; la sua favorevole integrazione sociale (attualmente gestisce uno studio medico proprio e collabora, in qualità di capo servizio, con l'ospedale della cittadina in cui vive); la sua piena collaborazione (sia durante la fase predibattimentale, sia in aula ■ ad es. per permettere al giudice di meglio comprendere la dinamica dell'intervento, egli ha portato con sé ed esibito un manipolatore); e l'assenza di qualsiasi precedente penale. Per quanto attiene alle circostanze del reato perpetrato, ha valenza attenuante l'intensità delle sue negligenze, qui giudicate lievi (specie per raffronto a quelle commesse dai responsabili del nosocomio e, per certi versi, dalla strumentista ■ la quale tuttavia era gravata nel complesso da una minore responsabilità, la sua attività essendo in ogni caso servile a quella principale dell'operatore) e la singolarità dell'episodio (in cui sono falliti anche altri dispositivi di controllo, predisposti per scongiurare fatti simili a quelli vissuti dalla signora CIVI 1). D'altro canto, non vanno comunque sottaciuti le sofferenze patite dalla parte lesa, aggravate anche dalla sua età di quasi novant'anni.

Già questi elementi portano il giudice ad usare clemenza nell'ambito del suo potere di apprezzamento che gli compete. Nel caso concreto, occorre pure considerare il lungo tempo trascorso tra i fatti imputati al Dr. ACCU 1 e il giorno del giudizio: cinque anni e quattro mesi. Molti, ove si pensa che tra l'interrogatorio del 19 dicembre 2003 dell'imputato davanti al Magistrato inquirente e la stesura del decreto di accusa (15 giugno 2005) è

passato pi

10. L'■accusato, colpevole, sopporta il pagamento della tassa di giustizia, qui stabilita in fr. 1250.00 (cfr. art. 39 lett. a LTG) e delle spese quantificate in fr. 689.00 (cfr. art. 9 CPP). In tali oneri processuali sono inclusi la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 429.- indicate dal Procuratore pubblico nel suo decreto di accusa.

P. Q. M.

visti gli art. 18, 48, 49, 63, 64, 65, 125 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP,

e meglio come al decreto di accusa del 15 giugno 2005 n. DA 2255/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1,;

condanna ACCU 1,

1. alla multa di fr. 4000.- (quattromila);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1250.00 (milleduecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 689.00 (seicentoottantanove).

Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.4000.00multa

fr.	1250.00	tassa di giustizia
fr.	529.00	spese giudiziarie
fr.	160.00	testi
fr.	5939.00	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.